

## IL CONFRONTO

## Le nuove regole della concorrenza e le ricadute sugli Ordini

ROSARIA BONO

## IL CONFRONTO

## Le regole della concorrenza e le ricadute sugli Ordini

L'avvocato Barone, "intervistato" dal **notaio** Bono, spiega le funzioni di controllo dell'Autorità garante

**Rosaria Bono,** notaio a Genova, è vicepresidente nazionale di Federnotai

**L**a spinta liberalizzatrice sulle professioni pone nuovi interrogativi in tema di concorrenza tra professionisti. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) si è recentemente occupata del problema con un'indagine riguardante gli ordini professionali, allo scopo di impedire accordi di cartello e intese restrittive della concorrenza.

La normativa generale antitrust (legge 287 del 1990) riguarda tutti i casi di "pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari" e anche "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza" e stabilisce che è "vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del merca-

to nazionale o in una sua parte rilevante". Si tratta di norme dettate in primo luogo per le imprese, ma possono essere applicate anche ai professionisti? Come si conciliano le regole del mercato con la necessità di tutelare i cittadini che si rivolgono a un professionista e, spesso, non hanno gli strumenti informativi necessari per valutare se l'attività professionale è correttamente esercitata?

Il notaio Rosaria Bono, vicepresidente nazionale di Federnotai, il sindacato dei notai italiani, ha chiesto un parere all'avvocato Anselmo Barone del Foro di Roma, esperto di questioni comunitarie e di concorrenza.

Avvocato Barone, ci può spiegare quali sono i compiti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato?

«L'AGCM ha il compito di vigilare sulle "intese restrittive della libertà di concorrenza". Talvolta le imprese, invece di competere tra loro, come vorrebbe un regime economico ispirato alla libera concorrenza, raggiungono accordi, esplicitamente o implicitamente, al fine di coordinare i loro comportamenti sul mercato, con l'effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Ciò accade, ad esempio, quando più imprese fissano congiuntamente i prezzi o si spartiscono i mercati, oppure quando un'impresa sottoscrive una serie di accordi distributivi in esclusiva. Un'intesa tra imprese è vietata dalla legge quando comporta, anche solo potenzialmente, una consistente restrizione della concorrenza all'interno del mercato naziona-

le o in una sua parte. L'AGCM vigila anche nei casi di "abuso di posizione dominante". In principio il funzionamento del mercato non viene distorto, di per sé, dal fatto che un'impresa raggiunga grandi dimensioni. Talvolta, per operare in modo efficiente, è necessario essere attivi su larga scala o in più mercati. Inoltre, un'impresa può crescere proprio grazie al suo comportamento "virtuoso" sul mercato, offrendo prodotti che meglio di altri, per prezzo o per qualità, soddisfano le esigenze dei consumatori. Si dice che un'impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo indipendente dai concorrenti e dai consumatori, praticando prezzi eccessivamente onerosi o escludendo i concorrenti dal mercato. La legge non vieta la posizione dominante in quanto tale, ma il suo abuso».

**La normativa che regola le attività dell'Autorità parla di imprese, ma l'AGCM si è occupata anche dei professionisti.**

«Le norme di cui ho detto si applicano anche ai professionisti e agli ordini professionali, che sono anch'essi sottoposti ai poteri di controllo dell'AGCM. Il termine "impresa" in questi casi non ha il significato di un'attività industriale o commerciale, bensì quello più generico di "attività economica", consistente nell'offerta di beni o servizi in un determinato mercato. E così anche "associazione di imprese" si riferisce ad ogni associazione tra co-

loro che svolgono una qualsiasi attività economica. Questi concetti sono stati definiti soprattutto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, secondo la quale la nozione di "impresa", ai fini dell'applicazione delle regole sulla concorrenza, comprende ogni soggetto esercente un'attività economica, qualunque sia il suo status giuridico. Non si intende in questo modo, di certo, assimilare ad ogni effetto alle imprese commerciali altre attività che, come l'esercizio delle professioni intellettuali, sono caratterizzate da aspetti molto diversi, e che per tale ragione sono soggette a numerose regole specifiche. Si tratta, invece, di riconoscere che va in ogni caso garantito il valore della libera concorrenza in tutti gli ambiti nei quali si realizzi la prestazione di beni o servizi dietro corresponsione di un corrispettivo».

**Ma gli ordini professionali hanno funzioni di tutela del decoro e dell'indipendenza della professione, poteri di vigilanza, poteri disciplinari. Come è possibile farli rientrare nella nozione di "associazioni di imprese"?**

«Il punto fondamentale è che gli ordini professionali sono enti pubblici, espressione degli esercenti una determinata professione, nei cui confronti l'ordine svolge poteri di vigilanza ma anche di tutela delle ragioni economiche. Cosicché non può escludersi che, attraverso le deliberazioni dei consigli dell'ordine, possano realizzarsi forme di coordinamento delle condotte dei singoli professionisti suscettibili di assumere valenza anti-concorrenziale (cartelli, per esempio). Per giustificare il potere di indagine dell'AGCM, poi, è sufficiente che l'ordine, in conseguenza della posizione di controllo che possiede nei confronti degli iscritti, sia nella condizione di orientarne i comportamenti per quanto attiene agli aspetti economici (onorari, parcelle ecc.), con possibili effetti nocivi

per la libera concorrenza».

**Queste osservazioni valgono anche per i notai, che sono pubblici ufficiali?**

«Sì, anche l'attività **notarile** è da ritenersi sottoposta al controllo della AGCM, posto che questa è chiamata a vigilare affinché nessun soggetto (pur se titolare di un ufficio pubblico) esercente una qualsiasi attività economica possa sottrarsi al rispetto delle regole di libera concorrenza. E che anche quella **notarile** sia un'attività economica ai sensi del diritto comunitario della concorrenza è stato da tempo riconosciuto sia dalla Commissione Europea che dalla Corte di giustizia dell'Ue. Tutt'altra questione, invece, è quella relativa al fatto che, poiché i **notai** esercitano una funzione di interesse pubblico generale, lo Stato – se lo volesse – potrebbe sottrarli a determinate regole di concorrenza e, in particolare, potrebbe fissare (come avviene nella quasi totalità degli altri Stati europei, primi fra tutti Francia e Germania) una tariffa vincolante. Ma così non è nel nostro ordinamento, nel quale le tariffe professionali sono state soppresse in base ad una scelta dello Stato italiano».

**E i poteri di vigilanza e disciplinari degli ordini?**

«Questi rimangono intatti per tutto quanto riguarda lo svolgimento corretto della professione. E così anche per il caso di concorrenza sleale tra i professionisti. Solo che questo aspetto non potrà più essere valutato, come spesso avveniva in passato, semplicemente in base al rispetto o meno delle tariffe (che non esistono più), ma dovrà avvenire secondo altri criteri come, ad esempio, la verifica della giusta misura del compenso in relazione al lavoro svolto e ai risultati raggiunti, la trasparenza e la correttezza fiscale della parcella, l'assenza di mezzi di accaparramento della clientela o di forme di pubblicità ingannevole».

**ROSARIA BONO**



**Rosaria Bono**, **Anselmo Barone**, **notai** a Genova, vicepresidente nazionale **Federnotai**  
**Barone**, avvocato del Foro di Roma, esperto di questioni comunitarie e di concorrenza.